

Disposizioni in merito alla costituzione di parte civile della Regione nei processi penali aventi ad oggetto fatti delittuosi ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nonché reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti e ulteriori disposizioni.

Capo I

Disposizioni in merito alla costituzione di parte civile della Regione nei processi penali aventi ad oggetto fatti delittuosi ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nonché reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti

Art. 1

(Costituzione in giudizio)

1. La Regione, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 74 del codice di procedura penale, valuta la possibilità di costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti fatti delittuosi caratterizzati da modalità e conseguenze di particolari gravità tali da aver suscitato un rilevante turbamento sociale, compiuti nel territorio regionale ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nello svolgimento delle proprie mansioni. Nella ricorrenza dei presupposti dell'articolo 74 del c.p.p., valuta altresì di costituirsi in tutti i casi di processi penali aventi ad oggetto reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti.
2. La Giunta regionale delibera la costituzione di parte civile, previa istruttoria del Dipartimento regionale competente.

Art. 2

(Destinazione somme liquidate a titolo di risarcimento)

1. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali del presente Capo di prevenzione e innalzamento del livello di sicurezza dei lavoratori e volontari di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Agli adempimenti disposti dal presente Capo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 4
(Modifica all'art. 2 della l.r. 57/2012)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente), le parole "altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "i contributi economici erogati a carico del Fondo Nazionale Non Autosufficienza a titolo di assegno di cura autogestita".

Art. 5
(Integrazione all'art. 1 della l.r. 20/2016)

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Si può procedere all'alienazione di beni immobili delle Comunità montane soppresse con aste riservate ad Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, con la previsione del vincolo di destinazione dell'immobile ad attività istituzionali e comunque alla fornitura di servizi pubblici e di pubblico interesse, applicando una riduzione del settanta per cento del prezzo stimato quale base d'asta.";
 - b) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Ai Commissari straordinari è garantita, con oneri a carico delle gestioni liquidatorie, un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.".

Art. 6
(Modifica all'allegato 3 della l.r. 4/2024)

1. All'allegato 3 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), come da ultimo integrato dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 26/2024, il rigo:

Ass. Volontariato Disabili - Scafa		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	12	8
------------------------------------	--	------------	---	---	----	---

è sostituito dal seguente:

Ass. Volontariato Disabili - Cooperativa Sociale Mani Tese - Scafa		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	12	8
--	--	------------	---	---	----	---

Art. 7
(Disposizioni per il settore cultura. Modifiche all'allegato 1 alla l.r. 4/2025)

1. Al fine di consentire la fase di rendicontazione degli interventi del settore cultura, all'allegato 1 di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 2025, n. 4

(Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni), con riferimento all'annualità 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al rigo Missione 05, Programma 02, Titolo 1 l'importo della riduzione è sostituito con zero;
 - b) al rigo Missione 05, Programma 02, Titolo 2 l'importo della riduzione è sostituito con zero;
 - c) al rigo Missione 01, Programma 07, Titolo 1 l'importo della riduzione è sostituito con 476.602,50.
2. I Dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e cultura provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 8

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 84.000,00, a titolo di quote associative di Federculture non versate.
2. Agli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dal comma 1, quantificati in euro 84.000,00, si provvede con le risorse stanziare nel capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, denominato "Quote associative Federculture" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualità 2025.
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualità 2025, in termini di competenza e cassa:
 - a) Missione 5, Programma 2, Titolo 1, capitolo 61651 "Fondazione Film Commission d'Abruzzo" in riduzione di euro 84.000,00;
 - b) Missione 5, Programma 2, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Quote associative Federculture" in aumento di euro 84.000,00.
4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, all'allegato 2 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), per l'anno 2025, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il capitolo di spesa 61651/1 (Fondazione Film Commission d'Abruzzo), Missione 05, Programma 02, Titolo 1, è rideterminato in euro 341.762,15.
5. I Dipartimenti competenti in materia di bilancio e cultura provvedono all'attuazione del presente articolo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 21/1 del 3.4.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE